



c) - In caso di missione in una sede determinata:

- 1) - per i primi tre mesi di durata della missione: diaria con pernottamento, oltre il rimborso spese in misura normale per tutti i giorni di ciascun mese, salvo, s'intende, per le eventuali venute in Direzione;
- 2) - per i successivi tre mesi: trattamento di cui al punto 1), ridotto di $\frac{1}{5}$;
- 3) - per i successivi sei mesi: trattamento di cui al punto 1), ridotto del 50%;
- 4) - oltre il primo anno: trattamento di cui al punto 1) ridotto di $\frac{2}{3}$.

Trascorso il primo periodo di tre mesi, quando il funzionario debba assentarsi dalla sede di missione per recarsi in zona, per i giorni di permanenza fuori sede dovrebbe aver diritto allo stesso trattamento di cui al punto 1) - senza quindi le riduzioni previste dai punti 2), 3) e 4) - per un massimo di venti giorni al mese ivi compreso, eventualmente, le trasferte senza pernottamento.

Il Comitato rinvia al Consiglio con parere favorevole.

4° - Provvisoria di acquisto 75% base prorogata per il 1947 -

Il Direttore Generale comunica che per il 1945, date le difficoltà di carattere contingente incontrate